

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA SECONDA SEZIONE
DELLA CORTE
DEL 13 GENNAIO 1978 ¹

Enrico Salerno
contro Commissione delle Comunità europee

Causa 4/78 R

Nella causa 4/78 R,

ENRICO SALERNO, con l'avv. Marcel Slusny, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Ernest Arendt, Centre Louvigny, 34/B/IV, rue Philippe II,

ricorrente,

contro

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal proprio consigliere giuridico sig. Raymond Bayens, in qualità d'agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il proprio consigliere giuridico sig. Mario Cervino, bâtiment Monnet, Kirchberg,

convenuta,

IL PRESIDENTE DELLA SECONDA SEZIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE

emette la presente

ORDINANZA

In fatto

Il 4 gennaio 1978, l'interessato ha proposto un ricorso inteso ad ottenere l'annullamento del rifiuto della commissione giudicatrice del concorso COM/

¹ — Lingua processuale: il francese.

A/154 di ammetterlo al concorso stesso, indetto dalla Commissione delle Comunità europee per la costituzione di una riserva di amministratori da inquadrare nei gradi 7 e 6 della categoria A (ved. bando di concorso, GU n. C 213 del 7. 9. 1977, pag. 9);

poiché la commissione giudicatrice giustificava il suddetto rifiuto adducendo il motivo che l'esperienza professionale del ricorrente non era sufficiente in relazione al settore di attività cui si riferiva il concorso, l'interessato sostiene che è stato in tal modo violato il principio della parità di trattamento, per il fatto che taluni altri candidati, come lui in possesso del diploma di alti studi europei rilasciato dal Collegio d'Europa, sono stati ammessi alle prove;

riguardo allo stesso concorso, il ricorrente ha proposto in pari data una domanda mirante ad ottenere un provvedimento urgente nel senso che venisse ordinata, a norma degli artt. 83 e segg. del regolamento di procedura, la sospensione delle prove del concorso COM/A/154, fissate per i giorni 16 e 17 gennaio

1978, ovvero ch'egli fosse autorizzato a partecipare, a titolo provvisorio, alle prove stesse.

Con memoria 10 gennaio 1978, la Commissione, convenuta, ha chiesto che detta domanda venisse respinta, facendo valere in proposito la mancanza delle circostanze che potrebbero a prima vista giustificare i provvedimenti sollecitati dall'interessato;

ai fini di un'adeguata valutazione della domanda di cui trattasi, essa ha indicato che, scegliendo fra le 4 279 candidature presentate per il concorso in questione, la commissione giudicatrice ha stabilito un elenco di 1 505 candidati rispondenti agli specifici requisiti di ammissione e i quali, perciò, ad esclusione di altri 2 773 candidati circa, sono stati ammessi alle prove scritte, da tenersi nei giorni 16 e 17 gennaio 1978 in nove città della Comunità.

Le parti, debitamente convocate, sono comparse dinanzi al presidente della Seconda Sezione il 13 gennaio 1978, ed hanno presentato le loro osservazioni.

In diritto

- 1 A norma dell'art.83, § 2, del regolamento di procedura di questa Corte, la sospensione dell'esecuzione di un atto di un'istituzione è subordinata all'esistenza di motivi d'urgenza e di circostanze che giustifichino prima facie l'adozione di un siffatto provvedimento.
- 2 Considerata la natura del provvedimento richiesto, l'ammissione del ricorrente alle prove del concorso equivarrebbe non già alla sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, bensì ad un completo, seppure provvisorio, capovolgimento della situazione, atto a rendere privo di oggetto il ricorso proposto in via principale;
- 3 la Corte non può quindi ordinare, a titolo di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato o di provvedimento provvisorio, l'ammissione del ricor-

rente alle prove di concorso, come da lui richiesto nel secondo capo delle sue conclusioni; essa è unicamente competente ad ordinare, se del caso, la sospensione delle prove, fissate per i giorni 16 e 17 gennaio 1978, in attesa che la Commissione, o la stessa Corte, si siano pronunziate nel merito.

- 4 Il ricorrente ha sostenuto che il rifiuto oppostogli è a prima vista ingiustificato.
- 5 Il relativo mezzo basato sulla discriminazione, da lui dedotto nella domanda principale, è stato contestato dalla Commissione, la quale ha fatto valere, in proposito, che i casi degli altri candidati menzionati dal ricorrente non sono paragonabili a quello di quest'ultimo, avendo detti altri candidati scelto la materia «relazioni esterne», mentre il ricorrente ha optato per le «questioni finanziarie e di bilancio»;
- 6 nell'ambito della causa principale, si porrà quindi la questione del se il controllo di legittimità incombente alla Corte si estenda alla valutazione emessa dalla commissione giudicatrice quanto all'idoneità di un diploma di studi post-universitari a provare, ai sensi del bando di concorso COM/A/154, una determinata esperienza professionale relativa all'una o all'altra materia scelta dai candidati;
- 7 nella presente fase procedurale, è impossibile prevedere la soluzione che dalla Corte sarà data a tale questione.
- 8 Quanto all'urgenza del provvedimento richiesto, il ricorrente sostiene che, data in particolare la sua età, il rifiuto oppostogli dalla commissione giudicatrice lo priverà di ogni possibilità di porre la propria candidatura a posti disponibili nell'organico della Commissione;
- 9 la convenuta, tuttavia, ha fatto riferimento alla lettera inviata al ricorrente, in data 21 dicembre 1977, dal presidente della commissione giudicatrice e nella quale si consiglia all'interessato, in considerazione della sua preparazione e della sua esperienza professionale attuali, di presentare la sua candidatura ad un successivo concorso nel settore dell' «economia» e di scegliere la materia «relazioni economiche internazionali»;

- 10 un concorso del genere verrebbe probabilmente indetto nel 1979/1980, e cioè ad un'epoca in cui il ricorrente non avrà ancora raggiunto il limite d'età di 32 anni, abitualmente stabilito per questo tipo di concorsi.
- 11 Si può quindi rilevare che, per quanto gravi possano essere per il ricorrente le conseguenze derivanti dal fatto di vedersi rifiutare, magari a torto, l'ammissione alle prove dell'attuale concorso, l'eventuale relativo danno non sarebbe necessariamente del tutto irreparabile.
- 12 D'altra parte, a fronte dell'interesse che il ricorrente potrebbe avere alla sospensione delle prove di concorso, in attesa della pronuncia sulla domanda principale, vanno presi in considerazione gli inconvenienti che tale provvedimento determinerebbe per la Commissione;
- 13 sotto questo profilo è indubbio che, tanto in via di principio, quanto nelle circostanze concrete, un provvedimento urgente col quale venga ordinata all'ultimo momento la sospensione di un procedimento di concorso ormai iniziato causerebbe alla Commissione gravissime difficoltà quanto al regolare svolgimento dei concorsi generali, per i quali le candidature sono numerosissime;
- 14 tale sospensione implicherebbe, d'altro canto, gravi inconvenienti anche per i candidati ammessi ai concorsi.
- 15 Tenuto conto di questo complesso di circostanze, si deve concludere che il provvedimento richiesto non è giustificato e che, perciò, la domanda va respinta.

Sulle spese

- 16 Allo stato degli atti, è opportuno riservare la decisione sulle spese.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DELLA SECONDA SEZIONE

pronunziandosi in via interlocutoria,

così provvede:

1° La domanda è respinta.

2° È riservata la decisione sulle spese.

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 13 gennaio 1978.

Il vicescancelliere

H. J. Eversen

Il presidente della Seconda Sezione

Max Sørensen